Ministero d Tribunale d	ella Giustizla II SIRACUSA
N.3390/U	27-4-202
Funzione Macr	oattività Attività
6 2021	Sottofascicolo



TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

LINEE GUIDA PER TRATTARE GLI
ASPETTI PENALI DELLA RELAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE FALLIMENTARE

INTRODUZIONE

La relazione ex art. 33 L.F., che per la legge deve essere redatta dal curatore fallimentare, è indirizzata al Tribunale, ma è anche un atto di notevole interesse per il P.M., perché costituisce spesso la "notitia criminis" da cui può iniziare il procedimento penale per i reati concorsuali di cui agli artt. 216 L.F. e segg. E' quindi essenziale che contenga una certa quantità e specie di dati e che segnali, con concisa precisione, i fatti che possono integrare le fattispecie incriminatrici. E' comunque importante che indichi quelle circostanze fattuali idonee a indirizzare le indagini del P.M. e della polizia giudiziaria.

E' stata all'uopo composta una **COMMISSIONE** che, sotto l'egida del Tribunale Fallimentare di Siracusa, ha visto la partecipazione dei magistrati del Dipartimento Crisi d'impresa della Procura e di alcuni esponenti del mondo delle professioni indicati dall'Ordine degli Avvocati di Siracusa e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siracusa, specialmente impegnati nelle procedure fallimentari.

La Commissione ha predisposto le presenti linee guida, rivolte al curatore fallimentare ("mutatis mutandis", anche a figure analoghe, come il commissario di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, il commissario governativo delle grandi imprese in crisi e il commissario giudiziale nominato a seguito di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo) e che verranno periodicamente aggiornate, anche sulla base delle concrete esperienze e dunque delle segnalazioni che perverranno alla Commissione dai magistrati del Tribunale e della Procura, ma soprattutto dai curatori fallimentari e in genere dal mondo delle professioni.

Si è volutamente omesso di indicare un termine entro il quale si dovrebbero fornire le informazioni di cui sotto, nella convinzione che le procedure concorsuali siano talmente eterogenee da sconsigliare "ingessature" in rigide scansioni temporali. Va da sé che la comunicazione al PM di dati e informazioni necessarie per l'avvio delle indagini penali riveste carattere di urgenza e che, non appena sarà in grado di fornirli con i necessari requisiti di completezza, il curatore non dovrà indugiare per nessuna ragione. L'obbiettivo è in ogni caso quello di indicare alle predette figure istituzionali ciò che comunque per la Procura della Repubblica deve essere presente nella relazione art. 33 L.F., nella comune convinzione che ciò agevolerà le indagini penali e anche il giusto riconoscimento delle pretese risarcitorie della procedura e, per essa, del ceto creditorio.

Al fine di consentire al pubblico ministero di valutare tempestivamente i profili di rilevanza penale e di porre eventualmente in essere già nell'immediatezza del fallimento atti investigativi e, laddove appaia utile con riferimento a condotte distrattive, iniziative cautelari reali, il curatore trasmette comunque una relazione preliminare, sotto forma di questionario, nella quale segnala tempestivamente alla Procura, senza attendere la presentazione della relazione ex art. 33 L.F. / 130 CCII, fatti significativi come la mancata consegna in tutto o in parte delle scritture contabili nei giorni immediatamente successivi alla dichiarazione di fallimento o l'assenza, la mancata presentazione o l'irreperibilità degli amministratori o concreti elementi informativi dai quali emerga già in modo evidente la distrazione di bene e la possibilità di intervenire immediatamente ed efficacemente con dei sequestri.

La relazione ex art. 33 L.F. dovrà esordire con un cappello introduttivo, un vero e proprio ABSTRACT di dieci/quindici righe contenente: tipo di impresa, approssimative dimensioni del

passivo, previsioni di massimo di realizzo, ricorrenza (o meno) di fatti di penale rilevanza (che si andranno poi a dettagliare) al fine di dare una visione immediata e di sintesi della tipologia di dissesto

La numerazione e la titolazione dei paragrafi che seguono dovrà essere utilizzata come schema standard della relazione, al fine di facilitare la lettura ai destinatari: il Giudice Delegato, il P.M. e poi il Giudice delle indagini Preliminari e il Tribunale giudicante e, ovviamente, la stessa difesa dell'imputato di bancarotta. Si raccomanda l'utilizzo dello schema anche laddove non fosse applicabile al caso di specie indicando succintamente le ragioni della non applicabilità.

Acquisizione della documentazione e delle informazioni utili ai fini della relazione

Al fine di assicurare la tempestività e la completezza degli accertamenti occorrenti per redigere la relazione e comunque per fornire le informazioni di cui *infra*, specie nei casi di procedure di mediograndi dimensioni ovvero di procedure (anche temporaneamente) prive di attivo, in cui potrebbe non essere agevole reperire - nel termine stabilito dalla Legge per redigere la relazione ex art. 33 - la documentazione occorrente, per la sua mole ovvero per la necessità di anticipare le relative spese, il curatore fallimentare potrà avvalersi del supporto della Procura della Repubblica, per il tramite della Polizia Giudiziaria.

Qualora non fossero già disponibili nel fascicolo del procedimento prefallimentare, dunque, egli potrà chiedere alla Procura della Repubblica (per il tramite della polizia giudiziaria) la documentazione e le informazioni utili alle indagini di cui *infra*, estratte dalle note banche dati a disposizione degli uffici di Polizia Giudiziaria. Così, a titolo esemplificativo:

- i dati e le informazioni risultanti dall'anagrafe dei rapporti finanziari e dall'anagrafe tributaria;
- l'elenco dei clienti e dei fornitori estratti dal cd. "spesometro integrato";
- la visura storica estratta dal registro delle imprese delle società;
- gli atti con cui sono state compiute operazioni straordinarie e in particolare aumenti o riduzione di capitale, fusioni e scissioni, trasferimenti di azienda o di rami di azienda;
- i bilanci analitici (ovvero con il dettaglio di tutti i conti) degli ultimi 5 esercizi (nel caso in cui la Società fosse in liquidazione negli ultimi 3 esercizi, i bilanci analitici dei 3 esercizi prima della messa in liquidazione) e le dichiarazioni dei redditi;
- le informazioni circa la esistenza di beni mobili registrati e/o beni immobili in capo alla società e ai suoi amministratori;
- l'elenco degli atti sottoposti al registro;

e ogni altro dato e/o informazione che, nei limiti del segreto istruttorio, possano essere resi noti ed essere utili all'organo della procedura concorsuale per gli accertamenti di competenza.

A tal fine, il curatore provvederà ai seguenti adempimenti:

- invierà la richiesta di informazioni al seguente indirizzo e-mail sezionepg.tribunale.siracusa@pec.gdf.it, che fa riferimento all'aliquota della Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica;
- dovrà usare la PEO e non la PEC;
- nell'oggetto della mail indicherà la ditta fallita e il numero/data della sentenza di fallimento;
- nel testo della mail si atterrà alle seguenti indicazioni:
 - specificherà se ha già redatto/depositato la relazione art. 33 L. Fallimentare, ovvero se si riserva di farlo all'esito dell'acquisizione delle informazioni;

- in ogni caso riporterà esattamente ditta, indirizzo, codice fiscale e dati anagrafici del legale rappresentante o della persona su cui richiedono gli accertamenti;
 - indicherà (oltre all' indirizzo e-mail) l'indirizzo dell'ufficio e un recapito telefonico, per eventuali contatti diretti;

Con particolare riferimento ai dati riguardanti i rapporti bancari e finanziari, il curatore, una volta acquisito l'elenco degli istituti presso cui risultano o sono risultati in essere rapporti bancari/finanziari, procederà come segue:

- si rivolgerà all'istituto finanziario/bancario per ottenere le informazioni necessarie a
 verificare l'entità del passivo, a ricercare eventuale attivo, a individuare responsabilità
 civili e penali, nonché a ricostruire il patrimonio e verificare il (reale) movimento degli
 affari della fallita e dei suoi amministratori di diritto/fatto; in particolare, gli estratti conto
 e (se del caso) la documentazione delle disposizioni in addebito;
- indicherà alla banca l'arco di tempo che interessa alla procedura e/o all'indagine penale, che in genere sarà quello intercorrente tra l'inizio della crisi o dell'insorgenza dello stato di insolvenza e il fallimento; salvo che particolari situazioni suggeriscano un arco di tempo che si estenda sin dalla costituzione della società (importante, in specie, per le società costituite per scopi fraudolenti in danno dell'Fisco o dei creditori);
- sarà in ogni caso necessario chiedere che gli estratti conto dell'istituto di credito/finanziario riportino in chiaro il destinatario dei flussi di denaro/titoli in uscita
 - nell'interpellare l'istituto di credito, egli è comunque autorizzato a sottolineare:
 - > che ha ottenuto le informazioni sull'esistenza del rapporto direttamente dalla Procura della Repubblica;
 - che i dati richiesti sono indispensabili per redigere/completare la relazione ex art. 33 L. Fallimentare;
 - che in ogni caso tali dati sono necessari per consentire al P.M. di valutare l'eventuale esistenza di fatti di reato e individuare la persona che li avrebbe commessi;
 - > che egli dovrà riferire al P.M. l'esito delle ricerche bancarie/finanziarie
 - > che attende quindi una risposta entro un termine che indicherà;
 - > che, in caso di ritardo o rifiuto ingiustificato a rispondere, è tenuto a riferirne al P.M., per l'adozione delle iniziative del caso;
 - il curatore si impegna a riferire alla Procura l'esito di tali ricerche, facendone menzione nella relazione art. 33, se non ancora presentata, ovvero in una comunicazione separata, se già depositata, eventualmente allegando quella documentazione bancaria che riterrà interessante per le indagini penali;

Il Tribunale Fallimentare e la Procura della Repubblica si attendono che tali dati siano oggetto di una solerte comunicazione e raccomandano di limitare il numero degli accertamenti allo stretto indispensabile; essi sottolineano, inoltre, che quanto sopra non influisce in alcun modo sui compiti e sulle scadenze connesse alla pubblica funzione di curatore fallimentare (e figure istituzionali analoghe).

1. INQUADRAMENTO PRELIMINARE

In questa sezione si riporteranno i dati preliminari e quelli identificativi che il curatore deve riferire al Giudice Delegato e al P.M. al fine di renderlo edotto delle principali caratteristiche dell'impresa fallita.

1.1. Dati storici, evoluzione del capitale, successione delle cariche sociali

Vanno innanzi tutto forniti i dati relativi alla costituzione dell'impresa, alle modifiche dell'atto costitutivo, alle variazioni del capitale, ai mutamenti della compagine societaria. Verranno anche riportate indicazioni preliminari sulle cariche sociali (cfr. più in dettaglio alla sezione 7): nomi, generalità e indirizzi (conosciuti) degli amministratori, indicando le scansioni temporali delle rispettive cariche, dei sindaci (se presenti) e della società di revisione (se a suo tempo incaricata). Sarà inoltre opportuno:

- riportare dati precisi in ordine agli indirizzi del debitore (là ove cercato, sia prima che dopo la sentenza di fallimento)
- appurare presso il registro delle imprese se gli esponenti abbiano partecipazioni o rivestano cariche in altre società, specie se a loro volta fallite (in questo caso sarà opportuno uno scambio di informazioni con i relativi curatori)
- verificare se, sulla base di elementi concreti, da indicare nella relazione, gli esponenti ufficiali non siano delle c.d. "teste di legno"; cosa che potrebbe palesarsi allorché il loro nome ricorra in un numero spropositato e irrealistico di aziende

1.2. Attività svolta e sedi, legali e operative

E' importante che venga riportato l'oggetto sociale come lo si ricava dall'atto costitutivo o dai successivi eventuali mutamenti, ma più ancora l'attività che in concreto è stata svolta dall'imprenditore, distinguendo per esempio, se era una immobiliare di mero possesso o se invece realizzava costruzioni; il genere di beni o servizi che offriva, specificando se li produceva o li intermediava; se svolgeva attività finanziaria, nel qual caso, con quali prodotti era presente sul mercato; se lavorava con l'estero e più in genere su mercati internazionali o aveva una clientela per lo più locale; etc..

Quanto alla sede, oltre al dato formale della sede legale, occorre riferire dove l'impresa avesse gli insediamenti produttivi; dove fossero gli uffici preposti alla contabilità o, se tenuta da professionista esterno, alla prima nota; se avesse sedi di rappresentanza; se avesse filiali in altre città o all'estero; se i locali erano gli stessi dove aveva sede legale e/o svolgeva attività imprenditoriale anche altro ente (e in questo caso, riferire degli eventuali legami).

1.3. Periodo di operatività dell'azienda

E' importante conoscere da quanto tempo e per quanto tempo l'impresa ha veramente svolto attività economica e se, all'atto del fallimento, era ancora operativa. In caso contrario, sarà

necessario sapere da quanto tempo era "ferma" e, qualora all'epoca del fallimento fosse in liquidazione, se sono state svolte operazioni estranee a una normale attività di liquidazione o comunque, da considerarsi anomale. Sono dati ricavabili sia da bilanci e contabilità (se depositati/presentata), sia dalle insinuazioni al passivo dei creditori, sia dalla "voce" di dipendenti, soci, controparti o gli stessi esponenti. Decisivo sarà in ogni caso sapere se sono state poste in essere operazioni impegnative sul piano economico/finanziario in epoca in cui l'impresa era/appariva inoperosa.

1.4. <u>Informazioni sul centro di interessi e/o l'eventuale appartenenza ad un gruppo</u>

Va subito chiarito se l'impresa operava individualmente, ovvero se era inserita in un gruppo di imprese. Nel qual caso, occorre specificare la sua posizione riguardo ai rapporti di cointeressenza e di partecipazione e all'operatività in concreto svolta; riferendo per esempio se all'interno del gruppo le era attribuita una funzione particolare o le era riservato un campo specifico di attività. In ogni caso occorrerà riferire se altre società del gruppo sono fallite (a Siracusa o altrove). Analoghe informazioni saranno riferite anche in presenza di un gruppo di mero fatto, quando cioè non vi erano (o erano nominalmente del tutto trascurabili) veri e propri rapporti di partecipazione, ma tutte le imprese facevano capo a un unico centro di interessi.

L'inquadramento della società fallita all'interno del gruppo o centro di interessi (come più in dettaglio si esporrà nella sezione 6) sarà strumentale all'analisi:

- ✓ dei rapporti commerciali con le parti correlate, al fine di verificare l'effettività delle
 prestazioni rese o delle cessioni di beni e la congruità dei corrispettivi pattuiti
- dei rapporti finanziari tra le parti correlate, come la modalità di regolazione dei debiti crediti scaturenti dalle transazioni commerciali; l'esistenza di finanziamenti; l'evoluzione del rapporto debito/credito e il confronto con le transazioni finanziarie; l'esistenza di compensazioni
- ✓ delle operazioni straordinarie: scissioni, fusioni, conferimenti e/o compravendite di rami d'azienda, di immobili, di marchi e brevetti, di partecipazioni, e/o di altri asset strategici.

1.5. L'individuazione dell'inizio del dissesto: il periodo "in bonis" ed il periodo "di crisi"

Una volta ricostruita a grandi linee la vita societaria è importante individuare il periodo in cui la società è entrata in stato di crisi;

Le difficoltà finanziarie di una impresa sono rilevate da diversi segnali, quali i ritardi nei pagamenti degli stipendi e delle imposte e la presenza di insoluti nel pagamento di rate di rimborso di finanziamenti,.

Quindi, inquadrato il periodo in cui l'impresa ha iniziato a manifestare difficoltà finanziarie, si può procedere a suddividere la vita aziendale in due periodi, ante e post crisi, poiché l'inizio della crisi rappresenta uno spartiacque tra due cicli di vita aziendale e tale suddivisione è utile per comprendere le reali motivazioni che sottendono alle scelte degli amministratori. Infatti, in un periodo in cui l'impresa opera in pieno equilibrio economico-finanziario ci si deve aspettare che le operazioni straordinarie siano state generate da esigenze strategiche. Di contro, in un periodo di crisi le esigenze

aziendali mutano radicalmente, le problematiche finanziarie investono tutti i settori, e gli amministratori si preoccupano maggiormente di tenere in vita l'azienda e proseguire l'attività. In tale secondo periodo, quindi, le operazioni realizzate sono dettate, in prevalenza, da due diverse esigenze, entrambe rilevanti in ambito penale fallimentare:

- l'una, che riguarda soprattutto il periodo iniziale della crisi, è l'esigenza di celare il dissesto non rendendolo manifesto all'esterno; quindi operazioni che hanno lo scopo di migliorare i dati di bilancio, coprire una perdita, evitare che il patrimonio netto si azzeri
- l'altra, generalmente più prossima al fallimento, ossia in un periodo in cui le dimensioni della crisi hanno raggiunto un livello di gravità da non renderla più reversibile, è l'esigenza di sottrarre gli asset aziendali dall'attivo fallimentare

2. LO STATO DELLA CONTABILITÀ E DEI LIBRI SOCIALI

In questa sezione sono riportati gli aspetti contabili che andranno riferiti al GD e al PM. Si raccomanda di non limitarsi a un asettico elenco dei documenti contabili e dei libri sociali presenti, di quelli assenti o di quelli riportanti dati scorretti o falsi o non verificabili; perché occorre fornire elementi concreti per valutare l'esistenza o meno di indizi di bancarotta documentale (fraudolenta o colposa). Si intendono per elementi concreti quelli di seguito esposti.

2.1. In caso di contabilità mancante

Qualora la documentazione aziendale non sia stata reperita, occorre riferire dettagliatamente l'attività svolta nel tentativo di rintracciarla, le ricerche che sono state esperite e le risposte che sono state fornite dall'imprenditore, dai suoi dipendenti o dai suoi professionisti. Qualora risulti che libri, registri e schede sono custodite altrove (dal professionista, dagli ex sindaci, dal proprietario dei locali, dalla Guardia di Finanza, etc..), si riferiranno le attività svolte in merito, indicando se si ritiene necessario un pertinente e mirato intervento del P.M. Qualora la contabilità manchi perché non si è trovato nessuno in grado di rispondere alla domanda dove sia e in genere in caso di irreperibilità dell'imprenditore, si riferiranno le ricerche che sono state attivate, con tutti i dati raccolti su residenza, domicilio o dimora (anche estere); dati relativi anche a colui che comunque potrebbe essere in grado di riferire circostanze utili al rintraccio dell'imprenditore e/o della documentazione.

2.2. In caso di contabilità consegnata in parte

E' necessario un elenco dettagliato degli elementi che fanno difetto. Non può infatti sfuggire che l'importanza del "pezzo mancante" varia a seconda del genere di attività svolta dalla fallita; perché, ad esempio, l'assenza del libro cespiti ammortizzabili, per una società commerciale che lavora in locali in affitto, con pochi apparecchi d'ufficio, non è certo decisiva per contestare la bancarotta documentale; a differenza del caso di un'impresa di costruzioni.. In ogni caso, va specificato se è stato trovato il libro giornale e le schede contabili (e i registri fiscali qualora l'impresa godesse del regime di contabilità semplificata); se v'è continuità nel tempo o vi sono "buchi" temporali; se i conti utilizzati forniscono sufficienti informazioni per la descrizione dei fatti di gestione; se v'è positivo riscontro con i movimenti finanziari descritti nella documentazione bancaria.

2.3. In caso di contabilità solo apparentemente attendibile e completa

Sarà utile elencare tutte le anomalie prima facie riscontrate nell'esame contabile, concentrandosi su quelle "sostanziali"; quelle cioè che, a prescindere se rispettino o meno la normativa specifica e i principi contabili, inducono il sospetto di una tenuta fraudolenta della contabilità. In altri termini, occorre chiarire dove e in che cosa la contabilità è ritenuta inattendibile o alterata; e anche a che scopo ciò sarebbe stato fatto. Il tutto naturalmente in chiave di verosimiglianza, senza dover certamente raccogliere dati di assoluta sicurezza. In una materia di tale vastità qualsiasi casistica dettagliata sarebbe gioco forza incompleta.

Certamente però rivestono particolare interesse per le funzioni del P.M.:

- l'eccessiva consistenza e le movimentazioni inverosimili della cassa
- l'utilizzo della cassa come contropartita per l'incasso di crediti, la vendita di cespiti, i prelievi dal c/c o tramite assegni o bonifici, etc...
- l'omessa contabilizzazione di conti bancari (ovviamente se erano attivi)
- > l'omessa svalutazione di crediti pacificamente non più incassabili
- la presenza della posta "fatture da emettere" in diversi esercizi con valori fissi o in progressivo aumento.
- l'omessa contabilizzazione di crediti incassati
- l'immotivata svalutazione di crediti (con il conseguente giro a perdita), specie qualora se ne avvantaggino parti correlate o clienti "amici"
- l'immotivata svalutazione di immobilizzazioni immateriali, specie qualora tali asset risultino trasferiti di fatto a terzi o a parti correlate
- la progressiva capitalizzazione di costi tra le immobilizzazioni in corso, senza procedere nei vari esercizi alla corrispondente quota di ammortamento
- l'incremento delle immobilizzazioni materiali per effetto di rivalutazioni non consentite, ovvero a seguito di imputazione di disavanzo di fusione ovvero a seguito di conferimento
- l'inconciliabilità (per dimensioni rilevanti) tra scritture di apertura e chiusa dei conti nei vari esercizi; specie del magazzino
- l'eccessiva capitalizzazione di costi per le società immobiliari, i cui beni in costruzione costituiscono rimanenze;
- l'eccessiva valutazione dei lavori in corso (in base ai s.a.l.) per le società con commesse ultra annuali
- le uscite finanziarie con giustificazioni inverosimili o sospette o comunque del tutto estranee all'attività dell'impresa
- > i rimborsi a soci, per i quali non vi sia immediato riscontro di un precedente finanziamento
- gli storni di fatture attive privi di giustificazione o ragionevolezza

2.4. In caso di attività aziendale durante il periodo di "black out" contabile

Vanno accuratamente segnalati i casi in cui si accerti che l'impresa ha svolto attività aziendale (assunzione di obbligazioni, effettuazione di pagamenti, compra/vendite di beni, restituzione di prestiti, etc...) in epoca "non coperta" da un'adeguata e coerente contabilizzazione; cosa che in genere si ricava dalle insinuazioni al passivo, dall'esame della movimentazione bancaria, dalle dichiarazioni delle persone informate (dipendenti, fornitori, concorrenti, esponenti bancari, etc...), da sentenze intervenute con controparte la società fallita, etc... E questo - si badi bene - anche qualora si tratti di operatività che, per genere ed entità, va riconosciuta come del tutto regolare (perché il debito pagato era reale, gli acquisti/vendite sono avvenuti a prezzi adeguati, le garanzie rilasciate andavano effettivamente prestate). E' infatti la circostanza che tale operatività non possa essere ricondotta a un impianto contabile coerente l'elemento che desta allarme e contrassegna l'area di rischio penale, dove si colloca la bancarotta (fraudolenta) contabile.

3. DATI CONCERNENTI L'ATTIVO E IL PASSIVO

3.1. Indicazione sommaria dei dati

Occorre innanzitutto fornire quelle cifre che indichino immediatamente le dimensioni (e di conseguenza la gravità) del dissesto. Dunque, lo sbilancio tra attivo recuperato o recuperabile e passivo accertato o accertabile. E' evidente che non sempre si potrà essere precisi, poiché i dati possono variare a seconda delle circostanze. Per esempio, non è ancora terminata la fase di verifica dei crediti (che in certe vicende concorsuali può durare moltissimo e/o presentare notevoli difficoltà); si attendono insinuazioni tardive; il debito in prededuzione è in via di definizione; la realizzazione dell'attivo è lungi dall'essersi conclusa; vi sono variabili inevitabili, come la possibile comparsa di nuovi creditori (il Fisco per esempio); l'esito di giudizi in cui la società "in bonis" era coinvolta e che non sono stati interrotti; le incerte previsioni del "fatturato" in caso di autorizzazione all'esercizio provvisorio; le oscillazioni del mercato che suggeriscono l'attesa nella realizzazione dei cespiti; le incertezze nel recupero dei crediti; l'imprevedibilità dell'esito di giudizi e azioni.

Tuttavia, se non si potranno fornire dati stabili, si potranno indicare stime attendibili; il che sarà sufficiente alla Procura della Repubblica per collocare il dissesto in una scala di gravità e calibrare così tempi e modi delle indagini.

3.2. Le categorie di creditori

A parte l'ovvia distinzione tra creditori privilegiati e chirografari, in prededuzione o postergati, occorrerà distinguere a seconda delle possibili categorie in cui i crediti possono raggrupparsi. Ai fini dell'identificazione delle possibili fattispecie di reato (e di conseguenza su come indirizzare le indagini), è difatti importante considerare che, a prescindere se chirografari o privilegiati, assistiti o meno da garanzia, non tutti i crediti, penalmente parlando, hanno lo stesso "pesoll debito verso banche avrà una certa valenza "penale" se sorto a seguito di messa a disposizione di somme (scoperto di conto o sconto di carta commerciale); avrà altro significato se relativo a garanzie prestate per debiti di terzi. I debiti verso l'Erario e l'INPS sono poi, ai fini dell'indagine penale, assai eterogenei (cfr. punto 3.2.4).

3.2.1. I fornitori

Oltre alla necessaria distinzione beni/servizi, sarà utile specificare se si trattava dell'acquisto di beni strumentali alla vita dell'impresa o se facevano parte della movimentazione di magazzino. In ogni caso è importante capire se si trattava di beni o servizi essenziali o funzionali per l'attività aziendale, o di dubbia utilità, quando non addirittura voluttuari; in ogni caso, (prendendo a prestito le categorie della normativa IVA), se inerenti o meno. Settore a parte è quello dei beni di terzi: debiti sorti per contratti di leasing o noleggio, per i quali è ovviamente indispensabile comunicare se il bene è stato o meno ritrovato. In ogni caso l'indicazione il più possibile dettagliata di che genere di bene di terzi si trattava è importante, perché diversa è la valenza "penale" di un veicolo o di un importante macchinario non ritrovato, da quella di un arredamento d'ufficio che magari è stato "rottamato" per degrado o obsolescenza (inutile rammentare che eventuali responsabilità contrattuali non rivestono alcun interesse per il PM.).

3.2.2. I lavoratori

Il P.M. sarà certamente interessato a sapere se stipendi e salari dei lavoratori non sono stati più corrisposti. Intanto conoscere quando l'azienda non è stata più nemmeno in grado di pagare le maestranze, sia operarie, che di concetto, servirà a tracciare una indiscutibile linea di confine tra stato di difficoltà e stato di insolvenza. In secondo luogo un lavoratore restato senza paga è un'ottima fonte di informazioni in merito - al di là di quello che dicono le carte - a cosa accadeva in azienda, su chi prendeva veramente le decisioni, se esisteva una contabilità parallela, se ci sono depositi, magazzini o crediti non scoperti, etc...

Nella categoria debiti verso lavoratori sarà poi importante evidenziare il TFR, anche se il credito azionato è dell'INPS in surroga. Ciò non toglie che l'omesso rinvenimento da parte del curatore della liquidazione dei suoi lavoratori può costituire sintomo di distrazione ai sensi dell'art. 216 L. Fall. (sempre che l'imprenditore non sia in grado, contabilità alla mano, di dimostrare l'effettivo utilizzo nell'interesse dell'impresa di tali somme).

3.2.3. Banche e altri istituti di credito

Occorrerà distinguere i rapporti finanziari passivi tra:

- ✓ mutui assistiti da ipoteca
- √ finanziamenti a medio/lungo termine
- √ anticipi su c/c o scoperti di c/c
- ✓ sconti di fatture e altra "carta commerciale"
- ✓ garanzie personali o reali per debiti di terzi
- ✓ ogni altro genere di rapporti che dovrà essere sommariamente descritto

Non sfuggirà infatti che il più delle volte il debito verso banche sorge perché esse hanno messo a disposizione dell'imprenditore del denaro e occorre che la contabilità chiarisca quale utilizzo ne è stato fatto. Oscurità e carenze in questo settore non sono ammesse e, se esse non significano in tutti i casi la distrazione di tali somme, possono però contribuire al giudizio di inattendibilità della contabilità. Quanto ai debiti "da garanzia", sarà importante conoscerne entità, epoca in cui sono sorte e più che altro il soggetto nei cui interessi furono concesse. L'assenza di una forte motivazione aziendale nella concessione di ipoteca o fidejussione a terzi può infatti significare dissipazione (condotta alternativa e di pari rilevanza della distrazione).

3.2.4. Debiti erariali e previdenziali

E' inutile sottolineare come non pagare tasse, tributi e contributi costituisca, se sistematica ed oltre i limiti previsti dal D.L.vo 74/2000, una grave violazione di legge, che espone l'impresa a ulteriori oneri per interessi e sanzioni. Ma non solo: in presenza di un "debito pubblico" dell'impresa di rilevanti dimensioni e/o di notevole incidenza nel complesso dello stato passivo, è configurabile il reato di bancarotta impropria, di cui all'art. 223 /2° co.n.2 L. Fall. Dal che l'importanza di fornire al P.M. dati chiari e certi in relazione a questo genere di debiti concorsuali.

Come è noto le esposizioni erariali e contributive sono caratterizzate dalla scansione annuale, poiché i crediti insinuati al passivo sono raggruppati dallo stesso creditore "pubblico" per anno.

Questo non accade in vero quando l'insinuazione si basa su cartelle esattoriali, ma il dato è comunque facilmente ricavabile dal cassetto fiscale. Anche in questa categoria è però essenziale raggruppare i rapporti per sub categorie:

- ✓ l'IVA, distinguendo il capitale dalle sanzioni e dagli interessi
 - ✓ le ritenute, distinguendo se operate per conto di lavoratori autonomi o dipendenti
- ✓ le imposte dirette a carico dell'impresa (IRES, IRAP) o altri tributi (ICI, TARI, TOSAP, varie imposte locali, etc...) o altri carichi fiscali (multe, sanzioni, etc...) ✓ la previdenza, distinguendo se per contributi o TFR in surroga

L'IVA in particolare merita un discorso a parte. Come è noto, questa imposta grava sul consumatore/utilizzatore finale del bene o servizio ed è neutra per il produttore o per chi scambia/intermedia il bene o servizio. Nondimeno tutti i soggetti della filiera produttiva e commerciale sono tenuti a pregnanti obblighi di fare e dichiarare, poiché fungono da esattori temporanei per conto dell'Erario: incassano l'imposta versata dal cliente e, previa compensazione con quella pagata al fornitore, riversano la differenza al Fisco (ovvero, dichiarano un credito IVA e ne chiedono il rimborso). L'omesso "riversamento", oltre determinati limiti, comporta la violazione della norma penale dettata dall'art. 10ter D.L.vo 74/2000. In ogni caso versare l'IVA costituisce un obbligo importante per il contribuente e infatti, specie nell'attuale "epoca economica", rappresenta una voce preponderante (a volte la più consistente) degli stati passivi delle procedure concorsuali. Sarà quindi necessario innanzi tutto determinare quanta parte del credito insinuato dall'Erario fa riferimento al "capitale", vale a dire la somma che si sarebbe dovuta versare e non lo si è fatto; e quanta parte fa riferimento alle sanzioni e agli interessi, perché queste ultime voci hanno certo avuto l'effetto di aggravare il dissesto.

Già da quanto detto, si comprenderà con quanta attenzione il curatore fallimentare debba trattare questa voce del passivo. Ora, non ci si nasconde che l'IVA non versata può essere stata impiegata per pagare i fornitori o per ridurre l'indebitamento verso il sistema bancario o per effettuare degli investimenti. In tali casi resterebbe il reato fiscale, non quello concorsuale. Ma di tutto ciò (anche dell'eventuale impiego per pagare dei creditori altrettanto privilegiati, quali i dipendenti) deve trovarsi riscontro nella contabilità; in una contabilità completa, corretta e intellegibile.

Occorre tuttavia considerare che l'iva non versata può essere la conseguenza di fatture emesse e non incassate dal fallito; questo elemento è opportuno che venga segnalato, in quanto utile a valutare la condotta dell'agente: andranno quindi evidenziate eventuali azioni giudiziarie per il recupero del credito. Altro è omettere il versamento di un'imposta incassata, altro è omettere il versamento di iva non riscossa dal cliente.

In conclusione, le informazioni che il curatore dovrà dare al P.M. sono le seguenti: quanta parte del debito IVA insinuato fa riferimento a somme che si sarebbero dovute versare e non lo si è fatto; e se, in base alla contabilità, è possibile stabilire che uso, aziendale o meno, è stato fatto di tali denari.

Starà poi al P.M. valutare la sussistenza o meno del reato in base al consueto canone dell'onere probatorio: è l'imprenditore, tramite la sua contabilità (che era obbligato a tenere), colui che deve dare prova dell'impiego "aziendale" dell'IVA non versata quando l'impresa era "in bonis". Se non vi riesce, dovrà guardarsi dall'accusa di bancarotta per distrazione.

3.3. Evoluzione dei debiti nel quinquennio

Si tratta di un'informazione di carattere generale, di cui il P.M. potrebbe servirsi per comprendere il grado di coinvolgimento dei singoli amministratori, specie in presenza di mutamenti nella compagine

amministrativa; o per conoscere grado, misura e tempi dell'impegno dei soci; o infine per individuare eventuali pagamenti preferenziali. Si pensi al caso dei debiti verso banche, che un tempo erano magari consistenti e che si sono progressivamente azzerati. Ovvero ai finanziamenti soci che, ai sensi dell'art. 2467 c.c., vanno postergati. In questi casi, ove la condotta si collochi in un periodo in cui la società era scivolata nello stato di insolvenza, si tratterebbe di bancarotta preferenziale.

4. L'ANALISI DEI BILANCI

L'esame comparata dei bilanci rappresenta il punto di partenza per l'accertamento dei fatti che potrebbero assumere rilevanza nel versante penale e va orientato a un duplice obiettivo:

- a) cogliere i segnali che denunciano l'inattendibilità della rappresentazione di bilancio (e che impongono le conseguenti rettifiche); cosa che consentirà di individuare il momento temporale in cui si è verificata una perdita incidente sul capitale sociale (ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 e 2482-ter c.c.), tale da rendere obbligatoria l'assunzione dei provvedimenti di cui agli artt. 2484 e 2485 c.c.
- b) individuare gli andamenti anomali di talune specifiche poste che, in certi casi, esprimono altrettante sottostanti anomalie gestionali, rispetto alle quali (muovendo dai bilanci e dalle scritture contabili) si potranno scoprire eventuali comportamenti illeciti specifici (condotte distrattive, preferenziali, ecc.) commessi nell'epoca precedente alla manifestazione della crisi.

Ove possibile, sarà opportuno procedere ad analizzare i bilanci degli ultimi 5 esercizi, esponendo i risultati in uno schema consequenziale, grazie al quale si evidenzino gli scostamenti dalla normalità riguardo ad una serie di voci (più oltre esemplificate). Le anomalie vanno valutate a seconda che, a giudizio del curatore, esse fossero volte a mascherare la perdita del capitale sociale, ovvero a occultare distrazioni e dissipazioni. In particolare sono importanti le oscillazioni di valore (in positivo o negativo) prive di ragione. E ovviamente vanno segnalate se di entità rilevante.

Dato atto di quanto sopra, la metodologia di accertamento dei fatti che potranno rilevare ai fini della applicazione delle norme citate, può essere schematizzata nelle analisi che si articolano in due passaggi.

Primo passaggio

Esame comparato dei bilanci d'esercizio in forma scalare per consentire sia l'immediata percezione della composizione, della struttura e dell'evoluzione delle poste patrimoniali, con particolare riguardo alla stratificazione del passivo (chirografario/privilegiato); sia della ripartizione del risultato economico d'esercizio nei diversi margini reddituali intermedi. E' necessario che gli stati patrimoniali ed i conti economici espongano oltre che i valori assoluti, anche le corrispondenti grandezze percentuali, idonee a consentire una disamina più efficace della situazione aziendale e della sua evoluzione nel tempo.

Approfondire l'analisi sulla attendibilità della rappresentazione di bilancio delle principali poste di bilancio di seguito elencate.

4.1. Immobilizzazioni materiali

Immobili o macchinari il cui valore a bilancio varia nel corso del tempo senza una spiegazione; senza in altri termini che si possa invocare l'obsolescenza del macchinario, la perdita di valore sul mercato, il mutamento del regime urbanistico, etc...;

4.2. Immobilizzazioni immateriali

Marchi, brevetti, "know how", il cui valore di bilancio anche in tal caso muta in modo significativo senza apparente ragione o spiegazione; senza quindi che il mercato dei beni marchiati o brevettati abbia subito una rilevante e durevole flessione

4.3. Partecipazioni

Partecipazioni (ovviamente non quotate), il cui valore a bilancio subisce oscillazioni che non trovano giustificazione nei risultati di esercizio delle partecipate o nella variazione del loro capitale sociale, tenendo conto ovviamente della percentuale di partecipazione e del significato che essa aveva per l'azienda fallenda.

4.4. Crediti

Ovviamente il valore complessivo dei crediti varia a seconda se vengono incassati, se la loro esigibilità si fa problematica (si può fare ricorso alle categorie del mondo bancario tra crediti incagliati o sofferenti), se al contrario si arricchiscono con garanzie, se invece vanno in tutto o in parte a perdita. Anomalie si potranno rilevare se le variazioni non trovano giustificazione in vicende intrinseche del rapporto o in eventi esterni (fallimento del debitore).

4.5. Magazzino

La variazione del valore del magazzino, se non è dovuta al normale flusso delle vendite/acquisti, può derivare da eventi esterni (distruzione o deterioramento) o da flessione nell'appetibilità commerciale (merce diventata obsoleta o fuori moda). Le norme fiscali sul punto dettano procedure precise, la cui ingiustificata violazione già di per sé costituisce un indice di anomalia.

4.6. Patrimonio netto

Occorre esaminare l'evoluzione della posta al fine di individuare operazioni straordinarie, operazioni sul capitale, rivalutazioni, etc.

4.7. Confronto tra volume di affari e risultati di bilancio

Un enorme incremento del volume d'affari diviene sospetto se viaggia di pari passo con la flessione del risultato di bilancio, specie se in presenza di una struttura aziendale (all'epoca) solida e ben organizzata, di una compagine imprenditoriale apparentemente capace e attiva e di un genere di prodotti o servizi a suo tempo apprezzati sul mercato. Non ci si nasconde che l'intenzionale incremento del fatturato non deve per forza produrre un utile di esercizio; anzi, può rappresentare

proprio la ragionevole reazione dell'imprenditore di fronte ai primi segnali di crisiMa se questa non è più la fotografia di un anno, ma si ripete in un quinquennio, allora le cose cambiano e occorre approfondire una situazione di fatto che potrebbe mascherare condotte illecite ex artt. 216 e segg. L. Fall.

Fall of ships white it sum each for a silent opposite in sinker less is "and sinker" proved takened comments and the comments are a less and the comments are a comments and the comments are a comments and the comments are a comments and a comments are a comments and a comments are a comments and a comments are a comments.

A.J. Parenciasioni

construit and pla ionicalismo acalitas constaint e projet into it talament con struitain con incressionalismo preside electro con into anticatore aliem o cranteriora politic representi it anticas una mocresiolismo tor, a considera ado maniferir e suo e successionament in alientesense ed., it anticatore a considerament a considerament.

4A Crods

the state of the s

AND THE PROPERTY AND INC.

Both frame of the control of the con

A.C. Partigrous matte

Ography is presented fourted to perfect products that the actividating engagement states from the set of the control of the co

alterior in harbert a pathe to employ sto recovere 2 of a

The second of the property of the control of the second of the suppose of the control of the control of the second of the second

5. PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE E AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO

Come è noto, l'accertamento del momento in cui, a seguito di perdite, si sono verificati i **presupposti** di cui agli artt. 2447 e 2482 ter cod. civ. rileva in sede di responsabilità civile avuto particolare riguardo all'accertamento degli eventuali effetti pregiudizievoli causati dalla prosecuzione dell'attività.

Le modalità di determinazione di tali effetti pregiudizievoli sono, oggi, stabilite dall'art. 2486, comma 3, c.c. aggiunto dall'art. 378 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14. Secondo tale disposizione, fatta salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

La questione rileva pur sempre in campo penale allorché si tratti di contestare la bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (art. 217 n.4 L. Fall.), ovvero la bancarotta impropria per falso in bilancio (art. 223/2° co. n.1 L. Fall., in rel. art. 2621 c.c.). In particolare, nel secondo caso assume rilevanza il legame eziologico tra il falso (ad esempio diretto ad occultare una perdita del capitale sociale che avrebbe imposto lo scioglimento della società) e il dissesto; legame che potrebbe sussistere anche quando il falso ha mascherato una situazione di crisi, la quale, in assenza di un tempestivo intervento, è irreversibilmente degenerata, "dilatando" le dimensioni del dissesto medesimo.

Ciò premesso, occorrerà accertare, con giudizio di elevata probabilità logica, l'esistenza di un rapporto di causalità tra falso e dissesto e, dal punto di vista operativo, apportare ai bilanci societari dei vari esercizi in esame le rettifiche connesse alle varie poste - tenuto conto in particolare di quelle elencate nel precedente capitolo - ricalcolando i patrimoni netti ed i corrispondenti risultati d'esercizio.

6. OPERAZIONI SOSPETTE

Un'operazione può essere definita sospetta quando è chiaramente preordinata a uno scopo illecito, ma anche quella che potrebbe esserlo. Inutile ricordare che, se al curatore non spetta il giudizio sulla sussistenza del reato, spetta tuttavia il compito di fornire al P.M. una traccia, una pista per scoprire se è stata commessa una distrazione o è stato eseguito un pagamento preferenziale o se si è intenzionalmente preordinato il dissesto. Di seguito si elencano le aree in cui più frequentemente ci si potrà imbattere in situazioni che destano sospetto.

PRESENTA DEL CAPITALE BOCIALE E AGGRAVAMENTO DEL

6.1. Operazioni straordinarie

Le scissioni e le cessioni d'azienda sono certamente operazioni in sé del tutto legittime e talvolta utili all'impresa. Si pensi al tentativo di salvare un ramo aziendale florido e produttivo, che rischia di venire travolto dal dissesto della società. Oppure a quando si è agito con l'obbiettivo di salvare l'immagine di un settore che gode di una buona reputazione, staccandolo dal corpo principale dell'impresa, ormai screditato tra banche e fornitori e in genere sul mercato. Obbiettivi legittimi, si diceva, che possono realizzarsi con operazioni più ardue, come la scissione o più snelle, come la cessione d'azienda. E la scelta tra una o all'altra strada difficilmente potrebbe essere censurata, perché va pur sempre ricondotta alla sfera di autonomia dell'imprenditore. Però che "il prezzo sia giusto"! Occorre in altri termini che l'uscita del "ramo buono" non si risolva in un danno per i creditori restati in quello compromesso; un evento negativo e illecito che l'imprenditore può evitare stabilendo valori congrui per la cessione d'azienda o un canone adeguato per la sua locazione. Nel caso della scissione occorre tener conto che, per i debiti non desumibili dal progetto di scissione, risponde in solido anche la società scissa (art. 2506 bis comma 3° c.c.), con il potenziale coinvolgimento nell'insolvenza e nella bancarotta anche degli esponenti della società scissa. Inoltre, il prezzo o il canone vanno pagati effettivamente; nelle condizioni contrattuali devono inserirsi misure volte ad assicurare il più possibile l'adempimento delle obbligazioni del compratore/conduttore; nell'atto di trasformazione della società, qualora il concambio sia rimandato al futuro, bisogna che siano state inserite delle

Ebbene, saranno ulteriori segnali sospetti i legami personali, familiari e di (altri) affari tra le controparti; l'improvvisa comparsa di un concorrente, capace di insinuarsi nella fetta di mercato dell'impresa; il subitaneo e ingiustificato abbandono della clientela; l'inspiegabile fuga delle maestranze, specie di quelle intellettuali o specializzate; il subentro del nuovo soggetto commerciale nei contratti di locazione di uffici e stabilimenti; l'uso di un logo identico o simile; l'utilizzo degli stessi agenti e intermediari; il ricorso alle stesse prassi commerciali e agli stessi messaggi pubblicitari.

Insomma, il nuovo che in tutto (o in molto) prende il posto del vecchio.

Quanto sopra varrà ovviamente anche per le cessioni di fatto dell'azienda; i casi in cui, senza accordi e ovviamente senza corrispettivi, un settore è di fatto trasmigrato sotto l'ala di terzi (spesso un concorrente o una parte correlata). Qui la distrazione è "in re ipsa", ma va da sé che questo genere di operazioni non avvengono alla luce del sole..

6.2. Operazioni con parti correlate

Di parti correlate (siano persone fisiche o giuridiche) tratta innanzi tutto l'art. 2427/22bis c.c. nel momento in cui stabilisce che le operazioni tra esse debbano essere menzionate nella nota integrativa al bilancio. Il principio contabile internazionale IAS 24 specifica cosa si intenda per rapporto di correlazione. Poiché nello IAS 24 si stabilisce che la correlazione tra soggetti sussiste anche quando uno ha un'influenza notevole sull'altro, la CONSOB, con delibera 17221 del 12.03.2010, ha chiarito cosa si intende per influenza notevole.

Ciò premesso, ai fini che qui interessano, si può dire che un'operazione intervenuta tra parti correlate non è in alcun modo formalmente illecita, tuttavia contiene "in nuce" il sospetto di una manovra mascherata in frode ai creditori. Una casistica sarebbe oltremodo impervia. Lumi tuttavia si possono trovare nel principio contabile (nazionale) OIC 12, che riporta alcuni esempi di emblematiche operazioni con parti correlate. In aggiunta o a chiarimento si possono ricordare:

- ✓ il rilascio di garanzie personali o reali tra società infragruppo
- ✓ la forniture di beni o servizi a prezzi onerosi o a condizioni giugulatorie
- √ la concessione di prestiti e le altre operazioni finanziarie infragruppo (idem)

Come detto, in questo genere di operazioni non v'è in sé nulla di illecito. Però occorre ponderarle bene, perché possono nascondere un significato diverso da quello che appare e più che altro, produrre effetti negativi per la massa creditoria. E dunque, in presenza del rilascio di una fidejussione, della concessione di un prestito o della vendita sottocosto di un bene o servizio a favore di una società del gruppo bisogna innanzi tutto verificare in quale reciproca posizione si trovano i due enti. Perché se è ragionevole (e quindi lecito) che la capogruppo garantisca le partecipate, ovvero le favorisca con prestiti a condizioni di favore, o acquisti a prezzi maggiorati, c'è da chiedersi il perché di tale generosità se l'operazione si svolge nel senso inverso, dalla partecipata alla partecipante. Nel primo caso, infatti, la garante /mutuante/acquirente ha un interesse forte a favorire la garantita/mutuataria/venditrice; un interesse ragionevole e lecito, perché per lei significa proteggere il valore di un proprio asset. Nel secondo caso, invece, non v'è nessuna sensata ragione perché la società "madre" debba venire favorita a scapito dei creditori della società "figlia". Se poi tra i due enti non vi è un rapporto partecipativo, ma sono solo avvinti da un comune interesse (che il più delle volte coincide con l'interesse dei soci/amministratori), l'illiceità di questo genere di operazioni diviene indiscutibile.

6.3. Spese anomale

Spese (per beni o servizi) cioè di cui non si capisce il senso; spese, in altri termini, che non si inseriscono in alcuna dimensione, presente (es. funzionamento dell'impresa all'epoca in cui furono sostenute) o futura (es. investimenti, diversificazione, approdo in nuovi mercati). Anche in questo caso una casistica sarebbe inevitabilmente incompleta e si lascia quindi al curatore il giudizio sull'anomalia di tali spese. Due ambiti in particolare si vogliono però sottolineare:

- √ le consulenze
- ✓ i progetti

specie se l'anomalia deriva dal mancato rinvenimento (in tutto o in significativa parte) del "prodotto" di tali servizi: le relazioni conclusive delle consulenze cioè, o i disegni, schemi, tabelle prospetti e quant'altro dei progetti.

6.4. Altre operazioni sospette

La restituzione dei finanziamenti concessi dai soci è un'area delicata, visto quel particolare genere di creditore che è indiscutibilmente il socio (specie se collocato in posizione dominante). Oppure l'acquisto e la più o meno immediata rivendita di beni, di titoli, di merci, spesso dovendo successivamente contabilizzare delle minusvalenze. O ancora, la stipula di contratti di locazione per fornire l'azienda di un appartamento, senza che vi fosse alcuna necessità di una foresteria, di un'abitazione di lusso, magari in località turistiche, che non risultino funzionali nemmeno in termini di rappresentanza.

7. GLI AMMINISTRATORI

La bancarotta è un reato proprio: ne rispondono solo i titolari di carica, secondo le definizioni del codice civile, cioè gli amministratori di diritto. Può però essere chiamato a rispondere di questo reato chi è stato amministratore in via di fatto e che ha cioè svolto gli stessi compiti, ha esercitato gli stessi poteri, ha diramato le stesse direttive del "capo" e tale è stato considerato sia all'interno (dipendenti e collaboratori), che all'esterno (clienti e fornitori). Ma sarà responsabile (ai sensi dell'art. 110 c.p.) anche chi, senza essere né l'uno, né l'altro, presta il suo aiuto all'uno e/o all'altro; aiuto che può atteggiarsi in molti aspetti: ispirando la condotta delittuosa, suggerendo i modi per mascherarla, predisponendo le condizioni indispensabili per la sua realizzazione, prestandosi a trasferire, sostituire, nascondere, reinvestire (riciclare in altri termini) il provento, istruendo sui modi migliori per realizzare o anche solo ottimizzare il risultato, etc... Il tutto naturalmente con la piena consapevolezza che così facendo si distrae attivo dell'impesa in frode ai creditori; esito che, ancorché non voluto, viene accettato. Anche in questi casi la casistica è infinita e non si ritiene possibile riportarla.

L'importante sarà in ogni caso fornire al P.M. tutti i dati e gli elementi concreti che gli occorreranno per inquadrare la realtà delle funzioni, dei poteri e dei rapporti tra le persone, che di fatto o di diritto, hanno gravitato ai vertici dell'impresa. Qualche osservazione specifica:

7.1. L'amministratore delegato

Quando vi è un amministratore delegato, occorre specificare il contenuto e i limiti della delega. Bisogna che il P.M. sappia se costui era il "dominus" solo per determinati aspetti della vita aziendale, oppure se, per quanto autorevole, era un semplice "primus inter pares". Nel secondo caso, infatti, gli altri amministratori risponderanno al suo pari delle condotte illecite poste in essere dal consiglio di amministrazione. Se però a costui erano stati delegati tanti e tanto pregnanti poteri, da porlo in condizioni di assoluta preminenza, potrebbe dubitarsi della consapevolezza in capo agli altri.

7.2. Il collegio sindacale

Le valutazioni dell'organo di controllo sui diversi aspetti della vita aziendale possono costituire un prezioso ausilio a rinvenire operazioni o condotte censurabili. L'esame del libro verbali del collegio sindacale nonché delle relazioni al bilancio d'esercizio risultano pertanto opportune.

Tuttavia, in quanto titolari di carica, i sindaci (non i supplenti, è ovvio) potrebbero essere corresponsabili dei reati concorsuali. Avendo pregnanti doveri di controllo e decisivi poteri di intervento, se non hanno segnalato evidenti operazioni distrattive, ne rispondono sul piano oggettivo in base all'art. 40 c.p. (non aver impedito un evento che sia ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo). Ovviamente, se sul piano civilistico, la responsabilità è indiscutibile, su quello penale il semplice concorso nel aver cagionato il fatto non basta; occorre la consapevolezza, poiché stiamo ovviamente trattando di reati dolosi. Occorrerà dunque approfondire questi aspetti:

 esaminare con attenzione i libri del collegio sindacale e i verbali delle riunioni del c.d.a. ai quali abbiano partecipato i sindaci ✓ sentire i dipendenti, specie quelli addetti alla contabilità segnalare se sono stati rinvenuti in azienda;

7.3. Il procuratore

Se l'imprenditore aveva rilasciato delle procure, occorrerà anche in questo caso specificarne contenuto e limiti. Certe procure sono talmente ampie da sfiorare la delega di funzioni amministrative, col risultato di **trasformare di fatto il procuratore in un amministratore**; con le intuibili conseguenze sul piano della responsabilità penale. In quest'ottica sarà importante anche verificare se la procura ha avuto una lunga durata e/o è stata rinnovata o modificata/integrata; così come accertare quale fosse il compenso concordato, i vantaggi assicurati, quelli di fatto conseguiti, etc...

7.4. I terzi a resulta de cara de con la constanta de con

Così come stabilito dall'art. 33 l.fall. il curatore deve indagare e riferire sulla responsabilità del fallito o di "altri soggetti". In tale prospettiva, il curatore dovrà verificare e riferire se, sulla base di elementi concreti, possa configurarsi una qualche responsabilità di soggetti terzi, ivi compresi eventuali professionisti di cui si sia avvalso il fallito.

7.5. Ultime considerazioni

E' intuibile che, per avere un quadro preciso e veritiero su chi governava e con chi governava, sui rapporti effettivi tra le varie figure emerse attorno alla vita dell'impresa quando era ancora "in bonis", sui poteri veramente esercitati e sui conseguenti vantaggi in concreto ottenuti, non sempre ci si potrà accontentare della forma. E la ragione è intuibile: talvolta i libri sociali, i certificati camerali, la corrispondenza ufficiale, le carte regolari insomma, non dicono il vero; o quanto meno non sempre lo dicono tutto. In questo campo l'approfondimento investigativo del P.M. diviene sempre più simile a una classica indagine su un crimine comune.

Ebbene, il curatore potrà fornire agli inquirenti un importantissimo sostegno grazie ai pregnanti poteri di cui è investito nell'ambito dell'azienda fallita.

Egli ha infatti la possibilità di accedere all'intero sistema informativo dell'impresa; e non solo riguardo ai libri contabili e alle annotazioni, anche informali, che rinverrà in sede. Egli ha accesso a ogni genere di informazione che riguarda l'impresa e che dovessero trovarsi nei rispettivi locali. Sono informazioni che potrà per esempio ricavare:

dagli apparecchi elettronici (pc, tablet, smart phone, chiavette usb, hard disk, cd/dvd, etc...) che rinverrà in luogo, anche se affidati o in uso al personale o agli esponenti societari. In particolare, nel caso di rinvenimento di tablet o smartphone, il curatore provvederà a darne notizia al P.M. per le valutazioni di competenza.

tal fine, il Curatore, laddove ne ravveda la necessità, provvederà a segnalare alla Procura della Repubblica la presenza di apparecchi elettronici affinché sia valutata l'opportunità, con la necessaria collaborazione del personale di Polizia Giudiziaria, che sarà messo a disposizione della Procura della Repubblica di Siracusa, di acquisire copia forense. La copia forense, così acquisita, sarà depositata nel fascicolo fallimentare e nel fascicolo della Procura, ove compatibile con la fase processuale

- > rivolgendosi al di fuori del ristretto ambito aziendale (funzionari di banca, fornitori, il proprietario dei locali, i vicini del piano di sotto, etc....)
- interpellando i dipendenti e gli stessi amministratori, con le forme dettate dalla L. Fallimentare, non diversamente di quanto avrebbero potuto/dovuto fare i sindaci

E' più che altro, si raccomanda il ricorso a una dose di robusto buon senso; quello grazie al quale si è in grado di capire se l'amministratore ufficiale abbia o meno le competenze, le esperienze e le capacità (lo "standing" in altri termini) adeguate al genere e alle dimensioni dell'impresa che dice di aver condotto.

Siracusa, lì 20 aprile 2021

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Dorotea Quartararo

Il-Presidente

dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa

Avyl. Francesco Favi

Il Presidente del Centro Studi di Diritto

Fallimentare di Siracusa

Avv. Marco Spadaro

l Procuratore della Repubblica Dott.ssa Sabrina/Gambino

Il Presidente dell'ODCEC di Siracusa

Dott Massimo Conigliaro

Il Presidente della Camera Penale di Siracusa

Avv. Silvestre Costanzo

The invasional acceptance of the manufacture in the invasion of the invasional of th

INTRODUZIONE	2
Acquisizione della documentazione e delle informazioni utili ai fini della relazione	3
1. INQUADRAMENTO PRELIMINARE	5
1.1. Dati storici, evoluzione del capitale, successione delle cariche sociali	5
1.2. Attività svolta e sedi, legali e operative	5
1.3. Periodo di operatività dell'azienda	5
1.4. Informazioni sul centro di interessi e/o l'eventuale appartenenza ad un gruppo	6
1.5. L'individuazione dell'inizio del dissesto: il periodo "in bonis" ed il periodo "di crisi"	6
2. LO STATO DELLA CONTABILITÀ E DEI LIBRI SOCIALI	8
2.1. In caso di contabilità mancante	
2.2. In caso di contabilità consegnata in parte	
2.3. In caso di contabilità solo apparentemente attendibile e completa	8
2.4. In caso di attività aziendale durante il periodo di "black out" contabile	
3. DATI CONCERNENTI L'ATTIVO E IL PASSIVO	10
3.1. Indicazione sommaria dei dati	10
3.2. Le categorie di creditori	
3,2,1. I fornitori	10
3.2.2. I lavoratori	11
3.2.3. Banche e altri istituti di credito	11
3.2.4. Debiti erariali e previdenziali	
3.3. Evoluzione dei debiti nel quinquennio	12
4. L'ANALISI DEI BILANCI	14
4.1. Immobilizzazioni materiali	14
4.2. Immobilizzazioni immateriali	15
4.3. Partecipazioni	15
4.4. Crediti	15
4.5. Magazzino	15
4.6. Patrimonio netto	15
4.7. Confronto tra volume di affari e risultati di bilancio	15
5. PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE E AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO	17
6. OPERAZIONI SOSPETTE	18
6.1. Operazioni straordinarie	18

6.2. Operazioni con parti correlate	19
6.3. Spese anomale	19
6.4. Altre operazioni sospette	20
7. GLI AMMINISTRATORI	
7.1. L'amministratore delegato	21
7.2. Il collegio sindacale	21
7.3. Il procuratore	
7.4. I terzi	
7.5. Ultime considerazioni	
INDICE	